

Risposta n. 8/2022

OGGETTO: L'articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l'esenzione da IVA si applica se l'istante non ha mai usufruito del servizio di custodia titoli e valori.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune istante rappresenta che, con convenzione del 27 giugno 2018, ha affidato ad una banca italiana la gestione del servizio di tesoreria e cassa, per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2023.

L'Istante precisa che il servizio affidato ha per oggetto *"lo svolgimento da parte dell'affidatario concessionario ... di tutte le attività inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, oltreché la custodia di titoli e valori"* (articolo 2, primo comma, della convenzione);

L'Istante chiarisce che non si è mai avvalso del servizio di custodia di titoli e valori, conseguentemente la banca non ha mai svolto tali attività e che l'articolo 13 della convenzione in oggetto prevede che *"per le spese tenuta conto relative al servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il corrispettivo annuo di Euro*

4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA se dovuta".

L'Istante riferisce che il concessionario del servizio, dopo aver emesso per i corrispettivi incassati nei primi anni di gestione fatture esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2020 ha invece emesso fattura assoggettando l'operazione ad IVA, ritenendo che l'astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori potesse giustificare, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 4 del d.P.R. n.633 del 1972 la non applicabilità dell'esenzione.

L'Istante chiede di conoscere il corretto trattamento, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dei corrispettivi che è chiamato a corrispondere al concessionario del servizio di tesoreria, a seguito della stipula della convenzione relativa al periodo 01.07.2018 - 31.12.2023.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il servizio di custodia di titoli e valori sia accessorio rispetto al servizio principale di tesoreria e considerato che le prestazioni accessorie ad operazioni principali esenti sono soggette, ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n.633 del 1972, allo stesso trattamento fiscale previsto per l'operazione principale, il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1), del suddetto d.P.R. dovrà essere riconosciuto anche all'operazione accessoria.

L'Istante asserisce, altresì, che la Corte Giustizia UE (Causa C-463/16 del 18/01/2018) ha statuito che una prestazione unica, pur composta da elementi distinti, l'uno principale e l'altro accessorio, vada tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a detta prestazione unica, determinata in funzione dell'elemento principale, quindi, nel caso di specie, l'esenzione applicabile al servizio di tesoreria si estende anche al servizio accessorio di tenuta titoli.

In virtù delle predette argomentazioni, nella fattispecie in esame tutte le

operazioni svolte dal concessionario del servizio di tesoreria in favore del Comune saranno esenti da IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione da IVA, tra le altre, per *"le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti"*; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da IVA *"le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli ... eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli"*.

L'articolo 1 della convenzione in esame (rubricato *"Oggetto della convenzione"*), stipulata dal Comune istante con l'Istituto di credito, ha per oggetto *"la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune ... ,, così come disciplinato dal D. Lgs. 367/2000, dal regolamento di contabilità nonché dalla presente convenzione, da parte di soggetto abilitato per legge alla gestione del servizio di che trattasi"*.

Il successivo articolo 2 (rubricato *"Oggetto del servizio"*) prevede che: *"il servizio di tesoreria e cassa ha per oggetto lo svolgimento da parte dell'affidatario concessionario di tutte le attività previste dal predetto testo unico, cioè tutte le attività inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, oltreché la custodia di titoli e valori nonché ogni adempimento connesso previsto dalla legge, dallo statuto vigente, dai regolamenti del Comune o da norme pattizie (...)"*.

Infine, all'articolo 13 della convenzione (rubricato *"Corrispettivo e spese di gestione"*) è stabilito che *"per le spese di tenuta conto relative al servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il corrispettivo annuo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA se dovuta"*.

Nel caso di specie, occorre considerare, come affermato dall'Istante e qui assunto

acriticamente, che la Banca concessionaria ha finora fornito esclusivamente quelle prestazioni di servizio previste dal citato art. 2 della convenzione ovvero il servizio di *"riscossione delle entrate" è "il pagamento delle spese facenti capo al Comune"*. In particolare, come affermato anche in sede di documentazione integrativa, *"l'istante non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall'Istituto di credito"*.

Tenuto conto che le suddette prestazioni di servizio rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, si ritiene che il corrispettivo annuo spettante alla Banca sia esente da IVA.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)